

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE E LEGALI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 2 maggio 2023)

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento reca i principi e disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di arbitrato e conciliazione nonché di patrocinio legale di cui all’art. 17, comma 1, lett. c e d, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel testo vigente.
2. Per incarichi di patrocinio legale devono intendersi gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall’Ente in occasione di ogni singola controversia, sia in sede stragiudiziale sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché incarichi di arbitrato, conciliazione e consulenza legale in preparazione dei predetti incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali diverse da quelle di cui al comma 2, e l’affidamento in appalto di servizi legali di cui all’allegato IX del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50.
4. L’attività dell’Amministrazione nelle procedure di conferimento dell’incarico di cui al precedente comma è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, pubblicità tenendo sempre conto della peculiarità della funzione difensiva e la primaria rilevanza giuridica dei diritti alla cui tutela essa è preposta.
5. La decisione di promuovere o meno l’azione o resistere o meno in giudizio è assunta con decreto del Sindaco. Il Sindaco assume la propria decisione sulla base dei seguenti elementi:
 - sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile del Settore cui afferisce, *ratione materiae*, la controversia, trasmessa al Responsabile dell’Ufficio Contenzioso, nella quale sono evidenziate le ragioni dell’Ente; in alternativa o in aggiunta alla relazione del Responsabile del Settore competente, il Sindaco potrà basare la propria decisione su apposita relazione dell’Ufficio Contenzioso;
 - sulla base di un parere gratuito, poiché funzionale al conferimento di eventuale incarico, reso da un legale iscritto all’elenco di cui al successivo art. 2.

Art. 2. Istituzione dell’elenco degli avvocati

1. E’ istituito presso l’Ufficio Contenzioso apposito elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e patrocinio legale, cui affidare gli incarichi oggetto del presente Regolamento.
2. L’elenco è suddiviso in sezioni in ragione della materia, come segue:
 - diritto civile;
 - diritto del lavoro-impiego pubblico e sindacale;
 - diritto penale;
 - diritto amministrativo;

- edilizia e urbanistica;
- appalti pubblici;
- espropri e lavori pubblici;
- diritto tributario;
- contenziosi derivanti dall'accertamento di violazioni al C.d.S. (Codice della Strada) e violazioni amministrative;
- responsabilità amministrativo-contabile.

2. la costituzione dell'elenco avverrà tramite la pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente per 30 giorni.

3. le iscrizioni successive alla prima formazione dell'elenco non sono sottoposte a preclusioni o scadenze temporali. L'aggiornamento avviene con cadenza annuale e chiunque potrà presentare istanza per l'inserimento nell'elenco in qualsiasi periodo dell'anno, fermo restando che l'aggiornamento avverrà di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4. I nominativi degli avvocati richiedenti e in possesso dei requisiti previsti sono iscritti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico all'interno delle sezioni nelle quali hanno dichiarato di voler essere inseriti. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

5. L'elenco può essere utilizzato anche nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso, la scelta dell'Avvocato, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla ricorrenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce espressione del comune gradimento di cui all'art. 59 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 del personale non dirigente.

Art. 3. Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, che rispondendo all'apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse e secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno un anno per gli avvocati privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- assenza di conflitto d'interesse con l'Ente, in relazione anche a quanto disposto dal Codice deontologico Forense e dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Spoltore;

- possesso dell'obbligatoria polizza di responsabilità civile professionale conforme ai massimali minimi previsti dalla normativa.
2. Non possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.
 3. Gli avvocati che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi contro il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dello stesso, decadono dall'iscrizione nell'elenco.

Art. 4. Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione ha luogo su domanda dell'avvocato interessato o del rappresentante dello studio associato con l'indicazione delle sezioni nelle quali chiede di essere inserito in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal *curriculum vitae et studiorum*.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta, dev'essere corredata della seguente documentazione:
 - autocertificazione, redatta ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante:
 - cittadinanza italiana;
 - capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - iscrizione all'Albo professionale degli avvocati, con indicazione del relativo Foro, della data di prima iscrizione e delle successive eventuali variazioni;
 - assenza di conflitto d'interesse con l'Ente, in relazione anche a quanto disposto dal Codice deontologico Forense e dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Spoltore;
 - possesso dell'obbligatoria polizza di responsabilità civile professionale conforme ai massimali minimi previsti dalla normativa.
 - codice fiscale e partita IVA;
 - *curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco nelle quali si chiede l'iscrizione, con indicazione degli incarichi di maggiore importanza espletati e delle attività svolte;
 - dichiarazione d'impegno:
 - a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune medesimo in costanza di iscrizione nell'elenco;
 - a rendere gratuitamente al Comune, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e in diritto, delle ragioni per agire o resistere in giudizio;
 - a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione e di essere a conoscenza del fatto che potrà essere disposta la cancellazione dall'elenco ove dette modifiche comportino tale effetto;
 - a comunicare l'aggiornamento del proprio curriculum professionale;

- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - dichiarazione di rispettare il Codice Deontologico Forense;
 - copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
3. Il Comune si riserva di verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati prima dell'inserimento nell'elenco e di verificarli in ogni momento per il mantenimento dell'iscrizione.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
5. Le domande incomplete possono essere regolarizzate entro sette giorni dalla comunicazione della relativa richiesta; in mancanza, la domanda verrà ritenuta improcedibile e dunque archiviata;
6. L'iscrizione nell'elenco o il suo motivato diniego sono disposti dal Responsabile del Servizio Contenzioso.
7. L'elenco formato è approvato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso da pubblicare, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale del Comune senza effettuare specifiche comunicazioni ai candidati iscritti.

Art. 5. Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

1. L'avvocato è individuato dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, attingendo dall'elenco a seconda della tipologia della controversia e nel rispetto dei seguenti criteri ed in osservanza dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza:
- sezione/i di specializzazione dichiarata/e;
 - adeguata e documentata capacità professionale nonché particolare e comprovata esperienza in relazione alle materie relative alla tipologia di incarico da conferire, risultanti dal curriculum professionale;
 - Foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di consequenzialità –gravami - e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - rotazione;
 - assenza di conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
2. Il criterio della rotazione potrà essere eccezionalmente derogato in presenza delle seguenti ipotesi:

- in casi tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Ente al professionista che abbia già trattato in precedenza, anche per conto del Comune, giudizi aventi ad oggetto la medesima materia o comunque connessi a giudizi precedenti;
- nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio o di riassunzione;
- in caso di assoluta e comprovata particolarità della controversia o della consulenza per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, ovvero che implichi la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la miglior tutela degli interessi pubblici sottesi anche di ordine economico, un'ideale e peculiare specializzazione ed adeguata esperienza professionale in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento.

3. E' fatta salva la possibilità di affidare l'incarico a professionisti di comprovata esperienza non iscritti nell'elenco nei seguenti casi:

- opportunità dell'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Ente al professionista che abbia già trattato in precedenza, anche per conto del Comune, giudizi aventi ad oggetto la medesima materia o comunque connessi a giudizi precedenti;
- prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio o di riassunzione;
- in caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata ovvero che implichi la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale ovvero richieda, per la miglior tutela degli interessi pubblici sottesi anche di ordine economico, un'ideale e peculiare specializzazione ed adeguata esperienza professionale in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento.

4. Successivamente alla adozione della apposita determinazione di incarico, dovrà essere sottoscritto, tra l'avvocato e l'Ente, apposito contratto di patrocinio, secondo lo schema approvato con la medesima determinazione.

5. Non possono essere conferiti incarichi ad avvocati che non hanno assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

6. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dev'essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

7. L'avvocato individuato dall'Ente ed adeguatamente reso edotto della natura della lite per l'attività professionale da espletarsi, farà pervenire all'Ufficio Contenzioso, nei tempi previsti dalla lettera con cui si comunica l'intenzione di conferire l'incarico, l'accettazione scritta dell'incarico e preventivo di spesa-progetto di parcella.

Art. 6. Compenso

1. Il compenso all'avvocato incaricato è determinato sui valori minimi di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55 del 2014 nel rispetto del principio dell'equo compenso, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza, dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato avrà l'onere di curare, in nome e per conto dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata.
3. Nel caso in cui il compenso giudizialmente liquidato sia inferiore a quanto contrattualmente pattuito, l'Ente dovrà corrispondere al legale la cifra contrattualmente stabilita, senza dover attendere l'esito del recupero.
4. Qualora viceversa il compenso giudizialmente liquidato sia superiore a quanto contrattualmente pattuito, l'Ente, senza dover attendere l'esito del recupero, dovrà corrispondere al legale la cifra contrattualmente pattuita e qualora il recupero avesse esito favorevole, dovrà corrispondere altresì la differenza tra quanto recuperato e quanto già versato sulla base del contratto.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi 3 e 4 si applica, con i dovuti adeguamenti, anche nel caso in cui venga richiesta da parte del legale la distrazione delle spese di lite. In questo caso l'Avvocato avrà facoltà di distarre le spese di lite tenendo conto di quanto allo stesso eventualmente già corrisposto.
6. In caso di studi associati o società, il compenso è comunque sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico avvocato.
7. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per l'avvocato incaricato che provvederà, a sua cura e spese, in ordine alla predetta incombenza.

Art. 7. Contratto di patrocinio

1. L'incarico è regolato da apposito contratto di patrocinio, secondo lo schema che sarà predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso ed approvato con determinazione.

2. Il contratto prevede:

- il valore della controversia;
- la determinazione dell'onorario come riveniente dal preventivo di spesa formulato e comunque corrispondente ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014;
- gli estremi della polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- l'obbligo dell'avvocato di rendere edotto l'ente, all'atto dell'assunzione dell'incarico, circa il rischio di soccombenza;
- l'obbligo dell'avvocato di aggiornare per iscritto l'Ente costantemente, e comunque almeno due volte l'anno, sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, sull'esito

delle singole udienze con l'indicazione dell'attività posta in essere, e di inviare tempestivamente copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, allegando la relativa documentazione;

- l'obbligo dell'avvocato, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Ente in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- il divieto di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza, che comunque dovranno essere limitate;
- l'eventuale predisposizione di atto di transazione, se consigliato dal legale incaricato e ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente;
- la richiesta di unificazione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;
- la stretta osservanza del codice deontologico;
- l'obbligo di prendere visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Spoltore ed impegnarsi a rispettarne le disposizioni;
- l'obbligo di prendere visione, accettandole, di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

3. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune l'avvocato incaricato ricorra all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'avvocato stesso garantendo in ogni caso che il domiciliatario offra tutte le garanzie e sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento per l'avvocato incaricato, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune.

Art. 8. Registro degli incarichi

1. E' istituito il registro informatico degli incarichi conferiti.
2. Per ogni incarico registrato devono essere indicati i seguenti dati:
 - generalità dell'avvocato;
 - oggetto sintetico dell'incarico;
 - estremi dell'atto d'incarico;
 - importo del compenso preventivato e liquidazioni effettuate;
 - risultati ottenuti in termini di vittoria o soccombenza.

Art. 9. Cancellazione dall'elenco

1. Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso dispone la cancellazione dall'elenco degli avvocati o degli studi associati o società nel caso di:

- istanza;
- perdita dei requisiti per l'iscrizione;
- rifiuto o rinuncia, senza giustificato motivo, all'incarico;

- mancato assolvimento con puntualità e diligenza degli incarichi affidati;
- promozione di giudizi contro l'Ente o assunzione di incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- gravi inadempienze, salvo la segnalazione al Consiglio dell'Ordine competente e l'azione di responsabilità.

Art. 10. Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'elenco comunale, l'Ente attua le più opportune forme di pubblicità. L'elenco degli avvocati ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 11. Trattamento dei dati

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 ed ogni avvocato che chiederà di essere iscritto dovrà presentare specifica dichiarazione di essere stato reso edotto sulle modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 12. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.